

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI - Secondaria di primo grado

CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI

La valutazione accompagna costantemente il percorso educativo dell'alunno ed è strettamente connessa con la programmazione. Essa interviene nella regolazione costante dei processi di insegnamento-apprendimento.

Il valutare implica un'approfondita conoscenza degli alunni e tende all'articolazione di percorsi educativi volti al raggiungimento del successo formativo di ognuno. Per arrivare ad una valutazione rispettosa della personalità dell'allievo, la scuola si adopera affinché ciascuno viva in serenità l'esperienza scolastica.

Dalla scuola dell'Infanzia alla fine del primo ciclo d'istruzione l'attività di valutazione risponde ad una funzione di carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita. La valutazione è un processo di sintesi tra i risultati ottenuti dalle verifiche e le informazioni significative provenienti da osservazioni sistematiche. I dati emersi non vanno solo verificati ma anche interpretati rispetto ai processi individuali di sviluppo, alla loro qualità e quindi alla personalizzazione delle competenze.

Essa si articola in tre momenti fondamentali:

- il **momento iniziale** volto a definire il quadro delle capacità, conoscenze, abilità e competenze di partenza, indispensabile per elaborare la progettazione annuale, facendo un'analisi dei bisogni del gruppo sezione/classe e dei singoli alunni (**Analisi Diagnostica**);
- il **momento intermedio** che consente di modulare, personalizzare e/o individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento attivando processi finalizzati al recupero e al potenziamento delle abilità. Tale valutazione consente il controllo dell'apprendimento e viene messa in atto durante un'unità didattica, con lo scopo pratico di prendere decisioni sul recupero e/o sul consolidamento degli apprendimenti (**Valutazione Formativa**);
- il **momento finale** necessario per la verifica degli apprendimenti degli alunni e della qualità educativa e didattica della scuola (**Valutazione Sommativa**).

Tali momenti non sono da intendersi in maniera sequenziale ma sono interconnessi così che nessuno di essi può esistere senza gli altri.

La **valutazione certificativa**, pertanto, terrà conto di questi tre momenti, ma sarà anche la combinazione bilanciata di altri strumenti (**osservazione, ricostruzione dei percorsi di apprendimento dell'alunno**). In questa fase si terrà conto di standard, criteri di riferimento e descrittori definiti collegialmente per ordini di scuola, in verticale.

Misurare - valutare

Le verifiche servono per misurare, per attribuire un punteggio secondo parametri condivisi. Valutare è attribuire un valore secondo criteri di giudizio dal momento che si valuta oltre alla sfera cognitiva anche la sfera affettiva della persona nella sua interezza (è capace di interessarsi, partecipare, socializzare, organizzarsi, esercitare leadership, applicare, analizzare, produrre, autovalutarsi).

I TEMPI DELLA VALUTAZIONE

Nelle prime settimane dell'anno scolastico la Scuola predispone:

- strategie di flessibilità volte all'inserimento graduale degli alunni, con una particolare attenzione per le classi prime
- creazione di un clima relazionale partecipato e collaborativo necessario all'attivazione di un adeguato percorso di insegnamento-apprendimento.

La valutazione ha un valore prettamente diagnostico, si avvale dell'osservazione attenta di prove d'ingresso stabilite in équipe che mirano a:

- individuare i punti di partenza e stilare l'analisi dei bisogni della classe
- elaborare i percorsi educativi e didattici da attivare
- selezionare gli obiettivi da raggiungere
- costruire le unità di apprendimento da sviluppare

Nel corso dei due quadrimestri, la valutazione si esplicita attraverso verifiche sommative alla fine di ogni unità di apprendimento. Comunque il valore delle verifiche non è mai esclusivamente finalizzato alla valutazione dell'alunno, ma conserva sempre il valore formativo atto a monitorare ed eventualmente modificare il percorso di insegnamento.

Alla fine del primo e del secondo quadrimestre vengono effettuate le valutazioni quadrimestrali, che concorrono alla stesura delle schede di valutazione (febbraio – giugno).

L'insegnamento dell'attività alternativa alla religione cattolica (A.A.I.R.C.) prevede per gli alunni e le alunne che se ne avvalgono una valutazione resa su una nota distinta con giudizio sintetico sugli interessi manifestati e i livelli di apprendimenti conseguiti.

Entro il mese di aprile L'Invalsi effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, svolte al computer, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento, conseguiti in italiano, matematica e inglese, in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo.

Per la prova di inglese l'Invalsi accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione ed uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue.

La relativa partecipazione rappresenta requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO

(riferimento al D.L. 1 settembre 2008 n.137 e D.M. 16 gennaio 2009 n.5; e al D.L. n. 62/2017, art. 2, commi 4 e 5)

La valutazione del comportamento degli alunni nella scuola primaria e secondaria di primo grado si propone di favorire l'acquisizione di una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si realizza nell'adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell'esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare. Ai fini della valutazione viene considerato il

comportamento di ogni studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, anche in relazione alla partecipazione alle attività educative realizzate.

Per la valutazione del comportamento si terrà conto dei seguenti indicatori*:

- rispetto delle regole condivise
- adempimento dei doveri scolastici
- partecipazione all'attività didattica
- rispetto degli altri e di sé
- rispetto delle cose e degli ambienti
- autonomia e senso di responsabilità
- collaborazione con compagni e insegnanti.

La valutazione del comportamento degli studenti si esprime **con un giudizio sintetico, definito collegialmente dall'équipe pedagogica nella scuola primaria e dal consiglio di classe nella scuola secondaria di primo grado. Essa concorre, unitamente alla valutazione degli apprendimenti, alla valutazione complessiva dello studente.**

*(Documenti di riferimento: Statuto delle Studentesse e degli Studenti, DPR 249/98; Patto educativo di corresponsabilità, Regolamento di Istituto).

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli studenti, **per essere ammessi alla classe successiva**, devono essere in possesso dei seguenti **requisiti**:

- frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe;
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998 (ove è si dispone l'esclusione dalla scrutinio finale per comportamenti connotati da una gravità tale da costituire un elevato allarme sociale).

L'**ammissione alla classe successiva**, puntualizza la nota n. 1865/2017, **“è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline”**. Ciò significa che lo studente viene **ammesso alla classe successiva**, anche se in sede di scrutinio finale riporta **valutazioni inferiori a 6/10** in una o più discipline.

Le insufficienze vanno riportate nel documento di valutazione. Si precisa che per ogni alunno il voto conclusivo dell'anno scolastico **scaturisce dalla media** tra il I e il II quadrimestre e su di essa si formulerà il giudizio di idoneità alla classe successiva; in particolare il giudizio di ammissione all'Esame di Stato viene formulato tendendo presente **la media delle medie** del I, II e del III anno di scuola Il calcolo matematico deve essere **puramente indicativo**, in quanto sarebbe difficile esprimere attraverso quest'ultimo l'intero percorso scolastico degli alunni, legato a diverse contingenze personali, a fattori psico-sociali, ad oscillazioni di profitto ed anche a comportamenti confacenti o non alla vita scolastica.

NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado potrebbero non essere ammessi alla classe successiva (II e III) in caso di mancata acquisizione dei livelli di apprendimento nella **maggior parte** delle discipline. Per la non ammissione, è prevista la maggioranza del Consiglio di classe perfetto presieduto dal Dirigente Scolastico

o suo delegato. Si evidenzia che, se determinante per la decisione assunta dal Consiglio di classe, il voto espresso nella deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti), diviene un giudizio motivato, riportato nel verbale. E' possibile la non ammissione alla classe successiva (II e III), in base a quanto previsto dallo Statuto degli studenti e delle studentesse, nei confronti di coloro cui è stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale: nello specifico le sanzioni S10-S14-S15 (vedi tabella di corrispondenza infrazioni/sanzioni nel regolamento attuativo dello Statuto degli studenti e delle studentesse).

Gli alunni della scuola secondaria di 1° grado non sono ammessi alla classe successiva (II-III) se non hanno frequentato almeno i tre quarti del monte ore annuale delle lezioni.

Sono previste però le **seguenti deroghe** al limite minimo di frequenza ai fini della validità dell'anno scolastico:

- gravi motivi di salute adeguatamente documentati con certificato medico che attesti l'inizio e la fine della malattia;
- motivi personali e/o di famiglia, eccezionali e documentati;
- rientro temporaneo nel paese d'origine per motivi familiari.

Per gli alunni stranieri non verranno considerate assenze quelle coincidenti con i giorni di festività previsti dalle loro confessioni religiose, previa richiesta formale da parte delle famiglie alla segreteria.

Per gli alunni disabili non vengono conteggiate le ore di assenza, qualora previste nel PEI, per orario ridotto di frequenza scolastica o per assenze dovute a terapie.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente, documentate.

Tali deroghe devono comportare un percorso di recupero concordato con l'Istituzione Scolastica e sono concesse a condizione che le assenze complessivamente totalizzate non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

CRITERI PER L'AMMISSIONE/NON AMMISSIONE ESAME DI STATO

CRITERI PER AMMISSIONE ESAME DI STATO

I requisiti indispensabili sono i seguenti:

- Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve eventuali deroghe come da delibera del Collegio dei Docenti, vedi pag. 175).
- Non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'esame di stato (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).
- Aver partecipato, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall'INVALSI.

L'ammissione all'esame di Stato è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.

Il Consiglio di classe, nel caso di mancata o parziale acquisizione dei livelli di apprendimento, può deliberare, anche a maggioranza, la non ammissione all'Esame di Stato.

In sede di scrutinio finale il Consiglio di Classe attribuisce, agli alunni ammessi all'Esame di Stato, un voto di ammissione espresso in decimi (senza frazioni decimali) che deve scaturire dalla

valutazione dell'intero percorso scolastico degli alunni e non esclusivamente del percorso relativo all'ultimo anno di frequenza.

Il voto di ammissione non deve necessariamente essere il risultato di una media aritmetica.

Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

CRITERI PER NON AMMISSIONE ESAME DI STATO

In sede di scrutinio finale, il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, dispone la non ammissione degli studenti all'esame di Stato, secondo i seguenti requisiti:

1. Non aver frequentato i tre quarti del monte ore annuale, fatte salve eventuali e motivate deroghe come da criteri deliberate dal Collegio dei Docenti;
2. Essere incorsi in una sanzione disciplinare che preveda la non ammissione all'esame di Stato secondo quanto previsto dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998, ossia l'esclusione dallo scrutinio finale (vedi DPR n 249/1998, art 4, commi 6, 8, 9, 9 bis);
3. Non aver partecipato, alle Prove Nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese;
4. In caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in più discipline (voto inferiore a 6/10), il Consiglio di Classe, presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato, può anche deliberare, a maggioranza, di non ammettere l'alunno all'esame di Stato;
5. [...]
6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal Consiglio di Classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal Consiglio di Istituto;
7. [...]
8. Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica;
9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8;

9-bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, **nei casi di recidiva, di atti di violenza grave**, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un **elevato allarme sociale**, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'**allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato** conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.